



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol

AOO: RATAA

REGISTRO UFFICIALE

0000274 - 08/01/2010 - USCITA

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

38122 TRENTO / TRIENT

7 gennaio 2010

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

EL

VI-1,2

PF

mf

OGGETTO / Articolo 2, comma 5, decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194.
BETRIFFT Proroga al 1° luglio 2010 del termine a decorrere dal quale
l'effetto di pubblicità legale consegue alla pubblicazione di atti
e provvedimenti degli enti locali all'Albo informatico.

CIRCOLARE N. 1/EL/2010/TN

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige

LORO SEDI

Gentil Signora
Dott.ssa PATRIZIA GENTILE
Dirigente generale del Progetto per
l'attuazione della riforma istituzionale
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

38122
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

38122
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio semplificazione e sistemi informativi
Via Giusti, 40
TRENTO

38122
Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
TRENTO

Alle Unioni di comuni della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Comprensori e alle Comunità
della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della provincia di Trento
LORO SEDI

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"* (cosiddetto "decreto mille proroghe 2010") dispone che:
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69, le parole; "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2010".

Il decreto legge 194/2009 nulla dispone circa i commi da 1 a 4 dell'articolo 32 della legge 69/2009 e lo sfasamento del termine del 1° gennaio 2010 (previsto dal comma 1 del citato articolo 32) rispetto al termine del 1° luglio 2010 (stabilito ora dal comma 5 a seguito della proroga operata dal decreto legge 194/2009) suscita qualche dubbio rispetto al termine a partire dal quale gli effetti di pubblicità legale dovrebbero conseguire alla (sola) pubblicazione informatica degli atti e provvedimenti.

Un'applicazione letterale dell'articolo 32 della legge 69/2009, porterebbe infatti a ritenere assolti gli obblighi di pubblicazione – con decorrenza 1° gennaio 2010 – con la sola pubblicazione su sito informatico. Se non che, in termini altrettanto letterali, il "nuovo" comma 5 dello stesso articolo 32, come modificato dal decreto legge 194/2009, fa conseguire l'efficacia di pubblicità legale, fino al 1° luglio 2010, alla pubblicazione in forma cartacea.

In altre parole, non è chiaro se l'intento del Governo - qui nelle vesti di legislatore d'urgenza - fosse quello di offrire una copertura normativa a quelle situazioni in cui gli enti locali (e le altre pubbliche amministrazioni a ciò tenute) non siano stati in grado di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2010 per la pubblicazione all'albo informatico, assicurando ulteriori 6 mesi nei quali gli effetti di pubblicità legale derivino - anche - dalla pubblicazione nelle forme tradizionali all'albo pretorio. Ovvero se lo stesso Governo, preso atto del (proprio) ritardo e della mancanza di indicazioni operative (ad esempio in materia di protocolli di sicurezza informatica intesi a garantire l'integrità e la genuinità dei documenti pubblicati sui siti informatici) abbia voluto fare un passo indietro, "declassando" - fino al 1° luglio p.v. - a semplice pubblicità-notizia la pubblicazione informatica, pur senza farne venir meno l'obbligatorietà.

Occorre peraltro ribadire che la materia dell'ordinamento civile e processuale è di esclusiva competenza statale e le considerazioni che seguono non hanno perciò altro valore che quello di un'indicazione operativa ispirata a particolare cautela, in considerazione della rilevanza delle disposizioni in oggetto per l'attività amministrativa degli enti locali.

Pubblicazione informatica degli atti e provvedimenti ed effetti di pubblicità legale

Il rinvio del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 della legge 69/2009, in mancanza di una norma di coordinamento o di un'indicazione operativa che chiarisca se gli effetti di pubblicità legale conseguano comunque e fin da subito alla sola pubblicazione su sito informatico nel periodo "transitorio" fino al 1° luglio 2010, suscita dubbi di non poca portata, considerata anche la rilevanza della materia.

Resta, infatti, indubbiamente confermato l'obbligo per gli enti locali - a decorrere dal 1° gennaio 2010 - di pubblicare su apposito albo informatico tutti gli atti e provvedimenti per i quali era già prevista la pubblicazione all'albo pretorio in forma cartacea, mentre viene spostato al 1° luglio 2010 il termine a partire dal quale il legislatore farà venir meno gli effetti di pubblicità legale in conseguenza della pubblicazione in forma cartacea all'albo pretorio.

In mancanza di una norma di coordinamento - che auspicabilmente troverà spazio in sede di conversione del decreto legge 194/2009 - si ritiene che la lettura più prudente dell'articolo 32 della legge 69/2009 come modificato dal decreto legge 194/2009 sia quella che, anche andando contro il dato letterale, suggerisce di applicare - fino al 1° luglio p.v. - un **doppio regime di pubblicazione**:

- la pubblicazione sul sito informatico (proprio o di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni) della cui obbligatorietà non vi è ragione di dubitare, ai sensi dell'immutato comma 1 dell'articolo 32 della legge 69/2009, con effetti di pubblicità-notizia, se si vuol dare credito all'interpretazione più prudente del rinvio operato dal decreto legge 194/2009;
- la pubblicazione all'albo pretorio in forma cartacea, alla quale - si ritiene - continueranno a conseguire gli effetti di pubblicità legale fino al 1° luglio p.v. in forza dello spostamento del termine di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 69/2009.

La circolare regionale n. 4/EL/2009 sottolineava – in termini interpretativi – la ritenuta necessità di continuare a pubblicare - anche dopo il 1° gennaio 2010 - gli atti e i provvedimenti anche in forma cartacea all'albo pretorio, quanto meno fino a che non saranno chiariti i dubbi relativi al coordinamento delle norme statali sulla pubblicità legale di atti e provvedimenti (espressione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e processuale) con le norme ordinarie regionali (e provinciali, per le Comunità di valle) che a loro volta dispongono in materia di pubblicità legale e di esecutività degli atti deliberativi degli enti locali.

Tale indicazione operativa, sembra assumere una valenza a maggior ragione opportuna, alla luce della proroga operata dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legge n. 194/2009.

Aspetti dubbi relativi alle modalità di pubblicazione informatica (sicurezza e integrità dei documenti; relata di pubblicazione) e tutela della privacy

Il decreto legge 194/2009 non dà invece indicazioni in merito agli aspetti dell'articolo 32 della legge 69/2009 che hanno suscitato dubbi applicativi fin dalla sua prima versione, in altre parole i protocolli di sicurezza informatica, le modalità relative alla "relata di pubblicazione" e il necessario aggiornamento delle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali*" adottate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con propria deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007.

A tale ultimo proposito la scrivente Ripartizione ha provveduto a formulare un quesito all'Autorità garante per la protezione dei dati personali e al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Augurandoci di poter trasmettere quanto prima le necessarie concrete indicazioni operative che verranno fornite in risposta al suddetto quesito così da consentire agli enti locali di applicare la normativa in materia di pubblicità legale nel rispetto delle norme e dei principi posti a protezione dei dati personali, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE

dott.ssa Loretta Zanon

Loretta Zanon

